

3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione, violando il suo dovere di diligenza, in relazione all'affermazione della ricorrente circa la discriminazione di prezzo all'aeroporto di Timisoara.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto non tiene conto dell'aiuto di Stato concesso alla Wizz Air mediante diritti di sicurezza ridotti.

Ricorso proposto il 27 agosto 2020 — Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione

(Causa T-540/20)

(2020/C 378/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhana, Egitto) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione — Ricorso ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE per l'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- condannare la convenuta e qualsiasi interveniente che sia ammesso ad intervenire a sostegno della convenuta a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, che afferma che la decisione della Commissione di compensare contributi finanziari concessi alla ricorrente da enti pubblici cinesi viola gli articoli 2, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, lettera a), 4, paragrafi 2 e 3, e 28 del regolamento di base nonché i diritti della difesa del Governo egiziano.
2. Secondo motivo, che afferma che la decisione della Commissione relativa alla fornitura di terreni alla ricorrente viola i suoi diritti della difesa e l'articolo 30 del regolamento di base nonché i suoi articoli 3, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, lettera d), del regolamento di base.
3. Terzo motivo, che afferma che la decisione della Commissione di compensare il regime di sgravi dei dazi doganali per i materiali importati utilizzato dalla Jushi per le vendite di prodotti in fibra di vetro ai suoi clienti interni viola gli articoli 3, paragrafo 1, lettera a), ii); 3, paragrafo 2; e 5 del regolamento di base.
4. Quarto motivo, che afferma che la decisione della Commissione di compensare il trattamento fiscale delle perdite sui cambi viola gli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

5. Quinto motivo, che afferma che la metodologia della Commissione per determinare il margine di sottoquotazione nei confronti della ricorrente viola gli articoli 1, paragrafo 1; 2, lettera d); 8, paragrafi 1 e 2 e 5 del regolamento di base.

Ricorso proposto il 10 settembre 2020 — TrekStor / EUIPO — Zagg (Custodie per dispositivi informatici)

(Causa T-564/20)

(2020/C 378/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor GmbH (Bensheim, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zagg Inc. (Salt Lake City, Utah, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell'Unione europea n. 1 253 876-0002

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 giugno 2020 nel procedimento R 296/2020-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ingiungere all'EUIPO di dichiarare nullo il disegno o modello controverso ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 settembre 2020 — TrekStor / EUIPO — Zagg (Custodie per dispositivi informatici)

(Causa T-565/20)

(2020/C 378/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TrekStor GmbH (Bensheim, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zagg Inc. (Salt Lake City, Utah, Stati Uniti)